



22985/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto

SEZIONE LAVORO

BUONI PASTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10583/2017

Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Cron. 22985

Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Ud. 30/06/2020

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - CC

Dott. ROBERTO BELLE' - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10583-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio degli avvocati (omissis) , (omissis) , che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

2020 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del
1099 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in

R

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4628/2016 della
CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
18/10/2016 R.G.N. 4202/2013.

RILEVATO CHE

1.

(omissis) , dipendente del Ministero della Giustizia addetta alla cancelleria Gip del Tribunale di Roma, ha prestato servizio dal 2001 al 2005, sulla base di un orario giornaliero dalle 8 alle 15,12, per cinque giorni la settimana, rinunciando, con il consenso dell'Amministrazione, alla pausa pranzo;

la (omissis) , non avendo percepito in tale periodo i buoni pasto giornalieri, ha agito giudizialmente per ottenere il pagamento del controvalore pecuniario, oltre al risarcimento del danno, con domanda che è stata respinta dal Tribunale di Roma, la cui sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'Appello della medesima città;

la Corte d'Appello affermava che l'art. 4 del CCNL di riferimento condizionava il riconoscimento del buono pasto all'effettuazione della pausa pranzo, cui invece la ricorrente aveva rinunciato;

d'altra parte, aggiungeva la Corte, la circolare ministeriale del 10.2.1998, nel riconoscere la possibilità del dipendente di rinunciare alla pausa, ma con mantenimento del diritto al buono pasto, si riferiva al caso di recupero in soli due giorni delle ore non effettuate nella sesta giornata settimanale, con orario di lavoro di nove ore e restava subordinato ad esigenze di servizio;

nel caso di specie nulla era risultato in ordine alla ricorrenza di ragioni organizzative di interesse dell'Amministrazione nell'accogliere la domanda della (omissis) di rinuncia alla pausa pranzo e dunque, al di là del fatto che la circolare non poteva rivestire effetti normativi, comunque non ricorrevano neppure i presupposti da essa indicati;

2.

la (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero;

CONSIDERATO CHE

1

con il primo motivo la ricorrente afferma la violazione del d.p.r. 3/1957, dell'art. 22 L. 724/1994, dell'art. 8 d. lgs. 66/2003, dell'art. 2, co. 11 L. 550/1995, dell'art. 3, co. 1, L. 334/1997, dell'art. 52 d. lgs. 29/1996, della Circolare 10 febbraio 1998 ed inoltre dell'Accordo Sindacale 30.4.1996, integrato dall'Accordo 12.12.1996, nonché dell'art. 19, co. 4 CCNL (orario di lavoro) e dell'art. 7, co. 1 CCNL 12.1.1996;

1.1

il motivo è infondato;

come è noto, il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa (Cass. 28 novembre 2019, n. 31137; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290);

esso, data tale natura, dipende strettamente dalle previsioni delle norme o della contrattazione collettiva che ne consentano il riconoscimento;

in particolare, qualora di regola esso sia riconnesso ad una pausa, destinata al pasto, il sorgere del diritto dipende dal fatto che quella pausa sia in concreto fruita;

le norme primarie (art. 3, co. 1, L. 334/1997 e art. 2, co. 11, L. 550/1995) si limitano del resto a rinviare, per le regole di attribuzione dei buoni pasto, ad appositi accordi collettivi;

nel caso di specie i presupposti del diritto sono fissati dall'art. 4, co. 2, dell'accordo collettivo sul riconoscimento dei buoni pasto, secondo cui *«il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto»*;

l'art. 19, co. 4, del CCNL del 1995, ivi richiamato, stabilisce a propria volta che *«dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti»*, previsione sostanzialmente analoga a quella dell'art. 7, co.1, CCNL 1996 cui fa parimenti riferimento il motivo di ricorso;

questa Corte, interpretando norme di formulazione sostanzialmente identica a quelle appena evidenziate, seppure in relazione all'area

dirigenziale, ha in effetti ritenuto che *«in materia di trattamento economico del personale del comparto Ministeri, il cosiddetto buono pasto non è, salva diversa disposizione, elemento della retribuzione "normale", ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale»*, la quale quindi *«spetta solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione ai dipendenti con orario settimanale articolato su cinque giorni o turnazioni di almeno otto ore, per le singole giornate lavorative in cui il lavoratore effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la pausa all'interno della quale va consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione di riconoscimento del buono pasto»* (Cass. 14290/2012 cit.);

nel caso di specie è pacifico che la pausa pranzo non sia stata fruita, per rinuncia ad essa della lavoratrice, evidentemente al fine di poter terminare anticipatamente, nel primo pomeriggio, la prestazione di lavoro;

pertanto, in mancanza di pause, non sono integrati gli estremi cui la disciplina collettiva subordina il diritto alla prestazione;

1.2

il motivo, nella parte in cui denuncia la *«violazione e/o falsa applicazione della Circolare 10 febbraio 1998»* è invece inammissibile;

è noto infatti che le circolari non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dalla P.A. su un dato oggetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889), sicché la loro ipotetica violazione non è denunciabile in cassazione sotto il profilo (art. 360 n. 3 c.p.c.) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. 30 maggio 2005, n. 11449), né la censura è stata fatta come violazione dei criteri ermeneutici (art. 1362 ss. c.c.) relativi ad atti unilaterali (amministrativi nella specie);

1.3

né ha rilievo la veridicità o meno della rinuncia della ^(omissis) ai buoni pasto, da essa negata, in quanto è sufficiente che vi sia stata rinuncia alle pause, quale elemento necessario al riconoscimento del diritto; quanto poi all'argomento sviluppato dalla ricorrente secondo cui l'articolazione dell'orario, nel pubblico impiego, non potrebbe mai basarsi su esigenze personali del lavoratore, esso non muta le conclusioni da assumere;

è indubbio infatti che la P.A. possa negare il consenso alla rinuncia alla pausa pranzo, se ciò entri in contrasto con le proprie esigenze di servizio, ma ciò non significa che una tale articolazione oraria, se derivante da richiesta del lavoratore, non risalga ad un'autonoma decisione di quest'ultimo della quale, se l'effetto sia quello di far venire meno uno dei presupposti per la fruizione del buono pasto, lo stesso non possa lamentarsi nei riguardi del proprio datore di lavoro;

non può poi affermarsi la coincidenza della rinuncia alla pausa concomitante con l'esigenza di un servizio ininterrotto, di cui alla Circolare, con il consenso ad una rinuncia alla pausa prospettata dal dipendente e cui la P.A. si limiti a consentire, in quanto in quest'ultimo caso non vi è la ineludibile esigenza amministrativa di un servizio ininterrotto, ma solo l'accettazione di esso come tale, per avallare la domanda del dipendente;

1.4

altra questione è se l'organizzazione oraria comunque definita risulti eventualmente in contrasto con la disciplina sui riposi e le pause, tra cui le norme, citate dalla ricorrente nel motivo, di cui all'art. 22 L. 724/1994 e dell'art. 8 d. lgs. 66/2003;

ciò tuttavia potrebbe avere rilievo non sul diritto a percepire i buoni pasto, che dipende dal verificarsi dei corrispondenti e specifici presupposti, ma semmai rispetto ad eventuali danni, anche alla persona, che dovessero essere derivati dall'indebita modalità di organizzazione del lavoro, ma non è questo l'oggetto del contendere quale impostato in causa;

2.

il secondo motivo afferma, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che alla

ricorrente sarebbe spettato il risarcimento del danno per equivalente derivante da inadempimento della controparte;
l'inadempimento, anche in tale motivo, è identificato nel rifiuto di corrispondere i buoni pasto, ma è evidente l'insostenibilità dell'assunto, in quanto se i buoni pasto non erano dovuti, tale inadempimento non può esservi, mentre del tutto evanescente e non meglio specificato risulta, nei tratti concreti ulteriori rispetto ad un inadempimento che in sé non vi è stato, il richiamo, parimenti contenuto nel motivo, ai principi di buona fede e correttezza;
il terzo motivo è dedicato infine alla denuncia di violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 e 414 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) oltre che all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.);
nel corpo del motivo si censura in realtà esclusivamente il fatto che i giudici di appello non abbiano ammesso le prove pur articolate nel ricorso di primo grado e sulle quali la ricorrente aveva insistito anche con l'atto di appello;
il motivo è del tutto generico, non indicando neppure il contenuto di tali prove, sicché ne è palese l'inammissibilità;

3.
al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30.6.2020.

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello



Il Presidente
dott. Lucia Tria

Lucia Tria



N